

Bruxelles, 16 gennaio 2025  
(OR. en)

16905/24  
PV CONS 67  
AGRI 883  
PECHE 526

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
**(Agricoltura e pesca)**  
9 e 10 dicembre 2024

## SESSIONE DI LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024

### 1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 16385/24.

### 2. Approvazione dei punti "A"

#### a) **Elenco non legislativo** 16499/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

## PESCA

### Attività non legislative

3. **Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione** ☐ 16055/24  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

4. **Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)** ☐ 16057/24  
*Accordo politico*

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.

## AGRICOLTURA

### Attività non legislative

5. Una politica agricola comune post-2027 incentrata sugli agricoltori: 14797/24  
+ COR 1 (sv)  
seguito della sessione del Consiglio del 21 e 22 ottobre 2024  
*Scambio di opinioni*

### Deliberazioni legislative

**(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

6. **Regolamento che istituisce un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee** ☐☐ 16255/24  
*Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza circa i progressi compiuti in merito all'esame della proposta legislativa su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni in materia, nonché dell'intervento della Commissione.

## **Attività non legislative**

### **7. Opportunità future per la bioeconomia**

16244/24

*Dibattito orientativo*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sulle opportunità future per la bioeconomia, delle osservazioni delle delegazioni e della reazione della Commissione.

Il Consiglio ritornerà sulla questione, se del caso.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza tra le "Varie" in merito alle conclusioni del Consiglio adottate il 29 novembre dal Consiglio "Competitività" su una potenziale iniziativa di ricerca e innovazione a livello europeo volta a promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali, la sicurezza dei sistemi alimentari e la diffusione della bioeconomia, sfruttando il potenziale dell'Europa centrale e orientale.

Il Consiglio ha altresì rilevato le informazioni fornite dalla presidenza tra le "Varie" sui risultati della conferenza ad alto livello dal titolo "*Partnering for the Future - BIOEAST and Beyond*" sulle priorità dell'Europa centrale e orientale in materia di ricerca e innovazione nel contesto della resilienza sostenibile del suolo e delle acque dolci, della sicurezza dei sistemi alimentari e delle politiche connesse alla bioeconomia.

Ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dalla Finlandia tra le "Varie" sulla rimozione delle strozzature nel riciclaggio dei nutrienti e nella produzione di biogas a livello delle aziende agricole.

Infine, il Consiglio ha preso atto delle osservazioni della Commissione e delle delegazioni su tali punti "Varie".

## Varie

### 8. Agricoltura

- a) **Conclusioni adottate il 29 novembre 2024 dal Consiglio "Competitività" su una potenziale iniziativa di R&I a livello europeo volta a promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali, la sicurezza dei sistemi alimentari e la diffusione della bioeconomia, sfruttando il potenziale dell'Europa centrale e orientale** ☐ 16631/24  
16181/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il punto 8, lettera a), è stato trattato insieme al punto 7.

- b) **Risultati della conferenza ad alto livello "BIOEAST and Beyond: Partnering for the Future" sulle priorità dell'Europa centrale e orientale in materia di ricerca e innovazione nel contesto della resilienza sostenibile del suolo e dell'acqua, della sicurezza dei sistemi alimentari e delle politiche connesse alla bioeconomia (Budapest, 4-6 dicembre 2024)** ☐ 16633/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il punto 8, lettera b), è stato trattato insieme al punto 7.

- c) **Rimuovere le strozzature nel riciclaggio dei nutrienti e nella produzione di biogas a livello delle aziende agricole** ☐ 16339/24  
*Informazioni fornite dalla Finlandia, sostenuta da Cechia, Italia, Lettonia e Lituania*

Il punto 8, lettera c), è stato trattato insieme al punto 7.

- d) **Conferenza sul futuro del settore dell'apicoltura in Europa (Bruxelles, 28 novembre 2024)** ☐ 16557/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza circa i risultati della conferenza sul futuro del settore dell'apicoltura in Europa.

Ha inoltre preso atto delle osservazioni delle delegazioni e della Commissione.

- e) **Accordo su una Danimarca verde: modello di tassa sui gas a effetto serra per la produzione agricola e riduzione della lisciviazione dell'azoto per migliorare la tutela della natura, della biodiversità e delle risorse idriche**  
*Informazioni fornite dalla Danimarca*

 16558/1/24 REV 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Danimarca.

Il Consiglio ha altresì preso atto delle reazioni della Commissione e delle delegazioni.

- f) **L'ammissibilità delle spese relative all'acquisto di animali riproduttori nell'ambito del piano strategico della PAC**  
*Informazioni fornite dalla Romania*

 16622/24

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Romania.

Il Consiglio ha altresì preso atto delle reazioni della Commissione e delle delegazioni.

**AGRICOLTURA**

**Deliberazioni legislative**

**(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

9. **Regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale**  16180/24 + COR 1  
*Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza circa i progressi compiuti in merito all'esame delle proposte legislative sul materiale riproduttivo vegetale e sul materiale forestale di moltiplicazione. Ha inoltre rilevato le osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione.

10. **Regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione**  16068/24 + COR 1  
*Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*

Il punto 10 è stato trattato insieme al punto 9.

11. **Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**  16056/24  
*Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza circa i progressi compiuti in merito all'esame della proposta legislativa sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Ha inoltre rilevato le osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione.

## PESCA

### Attività non legislative

3. (prosecuzione) Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ☐C 16055/24  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*

Cfr. pag. 2.

4. (prosecuzione) Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ☐C 16057/24  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*

Cfr. pag. 3.

### Varie

#### 12. Agricoltura

- a) **Attuali proposte legislative**  
**(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

**Regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati: stato dei lavori** ☐C 16254/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dell'esame della proposta relativa alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche (NGT), nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati. Ha inoltre rilevato gli interventi delle delegazioni e della Commissione.

- b) Lavori nel settore veterinario sotto la presidenza ungherese** ☐ 16265/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sui lavori nel settore veterinario sotto la presidenza ungherese. Ha inoltre rilevato gli interventi delle altre delegazioni e della Commissione.

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Italia e dalla Germania sulle malattie animali, la peste suina africana e la febbre catarrale degli ovini. Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Francia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia hanno espresso oralmente il loro sostegno a questa iniziativa. Il Consiglio ha inoltre preso nota dell'intervento[...] delle altre delegazioni e della Commissione.

- c) Malattie animali (peste suina africana e febbre catarrale degli ovini)** ☐ 16561/24  
*Informazioni fornite da Germania e Italia, sostenute da Cechia e Francia*

Il punto 12, lettera c), è stato trattato insieme al punto 12, lettera b).

- d) Terminologia armonizzata del "controllo biologico" in materia di protezione fitosanitaria e/o altri approcci analoghi** ☐ 16468/24  
*Informazioni fornite da Danimarca e Germania, sostenute da Bulgaria, Croazia, Cechia, Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Germania e dalla Danimarca sulla necessità di una terminologia armonizzata del "controllo biologico" nei prodotti fitosanitari e/o di altri approcci analoghi. Ha inoltre rilevato gli interventi delle altre delegazioni e della Commissione.

- e) **Necessità di stabilire una normativa adeguata per l'uso di droni al fine di contribuire alla resilienza dei sistemi agricoli** 16521/24  
*Informazioni fornite dal Portogallo, sostenute da Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Italia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal Portogallo sulla necessità di stabilire una normativa adeguata per l'uso di droni al fine di contribuire alla resilienza dei sistemi agricoli. Ha inoltre rilevato gli interventi delle altre delegazioni e della Commissione.

- f) **Il potenziale della biotecnologia nel settore agroalimentare** 16506/24  
*Informazioni fornite da Danimarca e Spagna, sostenute da Cechia, Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Danimarca e dalla Spagna sul potenziale della biotecnologia nel settore agroalimentare. Belgio, Cipro, Irlanda, Francia e Grecia hanno espresso oralmente il loro sostegno a questa iniziativa. Il Consiglio ha inoltre rilevato gli interventi delle altre delegazioni e della Commissione.

- g) **Revisione della normativa UE sul benessere degli animali** 16562/24  
*Informazioni fornite dalla Svezia, sostenute da Austria, Danimarca, Finlandia, Germania e Slovenia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Svezia sulla revisione della normativa UE sul benessere degli animali. Ha inoltre rilevato gli interventi delle altre delegazioni e della Commissione.

**h) Introduzione di un "operatore del settore alimentare per scopi benefici" ai sensi della legislazione alimentare europea**

 16512/24

*Informazioni fornite dalla Germania, sostenuta da Cipro, Danimarca, Lettonia, Lussemburgo e Spagna*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Germania sull'introduzione del concetto di "operatore del settore alimentare per scopi benefici" nella legislazione alimentare europea. Polonia, Portogallo e Slovacchia hanno espresso oralmente il loro sostegno a questa iniziativa. Il Consiglio ha inoltre rilevato gli interventi delle altre delegazioni e della Commissione.



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione



Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

**Dichiarazioni relative ai punti "B"**

**Punto 3 dell'elenco dei punti "B":**

**Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)**

*Accordo politico*

**DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, PAESI BASSI, SPAGNA, PORTOGALLO E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda COD/03AS, RNG/03-, BLI/24-, COD/07A., COD/7XAD34, HER/7G-K., JAX/4BC7D, POL/07., POL/56-14, SBR/678-, WHG/07A. e BLI/03A- nel 2025**

"Considerato che la biomassa degli stock di COD/03AS, RNG/03-, BLI/24-, COD/07A., COD/7XAD34, HER/7G-K., JAX/4BC7D, POL/07., POL/56-14, SBR/678-, WHG/07A. e BLI/03A- è inferiore al  $B_{lim}$  o che i valori di riferimento della biomassa non sono noti e che si raccomanda di non effettuare catture e considerato che nel 2025 saranno consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico al fine di garantire la ricostituzione degli stock ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2025, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock in questione."

**DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, PAESI BASSI E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento sulla PCP per quanto riguarda COD/2A3AX4, COD/03AN, COD/07D., COD/5BE6A e WHG/03A. nel 2025**

"Il 2 dicembre 2024 l'UE, il Regno Unito e la Norvegia hanno concordato le possibilità di pesca per il 2025 per i sei stock condivisi e gestiti congiuntamente. Inoltre, il 5 dicembre l'UE e la Norvegia hanno concordato possibilità di pesca per gli stock nello Skagerrak-Kattegat per il 2025. Considerato che la biomassa degli stock di COD/2A3AX4, COD/03AN, COD/07D. e COD/5BE6A. è inferiore, secondo le stime, al  $B_{pa}$  sia nell'anno a cui si riferisce il TAC che nell'anno successivo e poiché non sono noti i valori di riferimento della biomassa con riguardo allo stock di WHG/03A., le parti hanno escluso, nell'ambito di tali accordi, la flessibilità interannuale per i suddetti stock nel 2025. In linea con quanto convenuto, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2025, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione."

### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sul merluzzo bianco nel Kattegat**

"Il Consiglio ha fissato il TAC per le catture accessorie di merluzzo bianco nel Kattegat (sottodivisione CIEM 21) per il 2025 e il 2026 al livello delle catture recenti e, per tali anni, ha mantenuto le misure correttive. È necessario ridurre la mortalità per pesca rispetto ai livelli recenti per tale stock, per il quale il CIEM raccomanda di non effettuare catture per il 2025 e il 2026. La Commissione prende atto della dichiarazione della Danimarca secondo cui il TAC per le catture accessorie non tiene conto del livello recente delle sue catture (ossia sbarchi e rigetti). Qualora la Danimarca presenti al riguardo dati specifici, affidabili e verificabili, la Commissione chiederà allo CSTEP di valutarli e, sulla base di tale valutazione, prenderà in considerazione l'eventualità di presentare una proposta di modifica delle possibilità di pesca per il 2025 e il 2026 per lo stock in questione."

### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sulle informazioni scientifiche riguardanti lo scampo nel Golfo di Biscaglia**

"Per quanto riguarda il parere scientifico sullo scampo nel Golfo di Biscaglia (divisioni CIEM 8abde), la Commissione chiederà al CIEM di prendere in considerazione l'eventualità di apportare miglioramenti alla valutazione di base dello stock e nella presentazione di tale parere. I miglioramenti che saranno richiesti riguarderanno: i) l'aggiornamento dei punti di riferimento; ii) la considerazione di dati supplementari all'atto della valutazione, compresi i dati VMS; e iii) la modalità di presentazione delle informazioni nella tabella delle opzioni di cattura.

Al fine di migliorare la trasparenza, i servizi della Commissione valuteranno la possibilità di fornire agli Stati membri ulteriori informazioni sul calcolo delle detrazioni relative alle esenzioni dall'obbligo di sbarco."

### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sul merluzzo giallo nelle acque iberiche dell'Atlantico e sullo scampo nel Golfo di Cadice**

"La Commissione è preoccupata per l'accordo politico raggiunto dal Consiglio sul quantitativo supplementare di merluzzo giallo nelle acque iberiche dell'Atlantico (sottozona CIEM 9 e 10 e divisione COPACE 34.1.1) destinato al Portogallo per il 2025 e sul limite di cattura per lo scampo nel Golfo di Cadice (sottozona CIEM 9, unità funzionale 30) per il 2025, entrambi fissati al di sopra del livello indicato dal parere scientifico e, nel caso del quantitativo supplementare di merluzzo giallo destinato al Portogallo, anche al di sopra del livello delle catture accessorie inevitabili stabilito dallo CSTEP."

### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL PORTOGALLO sull'occhialone nelle acque delle Azzorre**

"La Commissione ringrazia il Portogallo e la regione autonoma delle Azzorre per gli sforzi compiuti per migliorare la raccolta di dati sull'occhialone nelle Azzorre (sottozona CIEM 10), compresa la campagna realizzata con palangari di fondo. La qualità dei pareri scientifici è dunque migliorata e per la prima volta il CIEM fornisce un parere relativo all'MSY. L'area marina protetta recentemente adottata nelle acque delle Azzorre contribuirà ulteriormente a preservare l'occhialone nonché i pescatori e le comunità locali che ne dipendono. Alla luce di quanto precede, la Commissione chiederà immediatamente al CIEM di aggiornare la sua valutazione per il 2025 per tale stock sulla base delle nuove informazioni scientifiche presentate dal Portogallo. Una volta che il CIEM avrà risposto a tale richiesta, la Commissione potrà valutare la possibilità di presentare una proposta per la fissazione di un TAC definitivo per il 2025 in linea con il parere del CIEM, in sostituzione del TAC provvisorio fissato dal Consiglio per il primo semestre del 2025. La Commissione ricorda che il livello del TAC provvisorio non pregiudica il livello del TAC definitivo."

## **DICHIARAZIONE DI SPAGNA E PORTOGALLO sui nuovi criteri di ripartizione per le acciughe e l'occhialone**

"A seguito della fissazione di nuove possibilità di pesca per l'acciuga nelle acque iberiche dell'Atlantico, Spagna e Portogallo convengono che le possibilità di pesca dovrebbero essere attribuite secondo il criterio di ripartizione seguente:

nella componente occidentale: Portogallo: 90 %; Spagna: 10 %

nella componente meridionale: Portogallo: 3 %; Spagna: 97 %.

A seguito della fissazione di nuove possibilità di pesca per l'occhialone nelle acque iberiche dell'Atlantico (sottozona CIEM 9, a nord di 36° 10' 00" N.), Spagna e Portogallo convengono che le possibilità di pesca dovrebbero essere attribuite secondo il criterio di ripartizione seguente:

Portogallo: 85,0 %; Spagna: 15,0 %."

## **DICHIARAZIONE DI DANIMARCA, ESTONIA, POLONIA, SVEZIA, GERMANIA, FINLANDIA, LITUANIA, LETTONIA, PAESI BASSI E SPAGNA sui piani pluriennali**

"Danimarca, Estonia, Polonia, Svezia, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi e Spagna esortano la Commissione a presentare rapidamente una proposta di modifica dei piani pluriennali per il Mar Baltico, il Mare del Nord e le acque occidentali con riguardo all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 4, paragrafo 7, al fine di garantire chiarezza giuridica e coerenza tra i pertinenti articoli dei piani pluriennali. La proposta dovrebbe essere corredata di una valutazione d'impatto dei problemi sollevati nell'ambito della loro applicazione pratica, dei criteri e delle modalità di applicazione e tenere debitamente conto di tutti gli obiettivi della politica comune della pesca, incluso l'approccio precauzionale. Danimarca, Estonia, Polonia, Svezia, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi e Spagna si adopereranno per la gestione sostenibile degli stock e coopereranno in maniera costruttiva con la Commissione e il Parlamento europeo al fine di trovare una soluzione equilibrata alle preoccupazioni individuate."

## **DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, PAESI BASSI E GERMANIA sulle preferenze dell'Aia**

"Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa."

## **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla spigola meridionale nel Golfo di Biscaglia (8ab)**

"Per lo stock di spigola nel Golfo di Biscaglia (divisioni CIEM 8ab), la cui biomassa si attesta su valori inferiori all' $MSY B_{trigger}$  dal 2023, la Commissione invita la Francia e la Spagna ad adottare misure tecniche per salvaguardare lo stock e ricostituirne la biomassa, compreso un aumento a 42 cm della taglia minima di riferimento per la conservazione nelle attività di pesca commerciale."

**DICHIARAZIONE DI Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Irlanda, Portogallo, Svezia e Lituania sugli scambi di contingenti a seguito delle consultazioni UE-Norvegia**

"Grazie agli sforzi collettivi degli Stati membri è stato possibile aumentare il quantitativo di melù nello scambio di contingenti con la Norvegia. Una parte significativa del contingente dalla Spagna e dal Portogallo è stata trasferita a Danimarca, Paesi Bassi, Irlanda e Lituania ancora nel 2024. Per tenere conto della stabilità relativa, i quantitativi seguenti di melù (WHB/1X14), per il 2025, sono aggiunti o prelevati dalla corrispettiva quota di stabilità relativa di Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Irlanda, Portogallo, Svezia e Lituania:

DK	-6 066
DE	1 666
ES	3 632
FR	2 981
NL	-701
IE	-821
PT	337
SE	1 060
LT	-2 087

Gli Stati membri si adopereranno per rendere disponibili quanto prima gli opportuni trasferimenti di melù nel 2025."

**DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA sulle misure correttive per il merluzzo bianco nella zona 3a - Kattegat e Skagerrak**

"La Svezia sostiene le misure correttive volte a ridurre ulteriormente la mortalità per pesca del merluzzo bianco nel Kattegat e nello Skagerrak, in particolare la promozione dell'uso di attrezzi selettivi quando tali attrezzi sono disponibili. La Svezia avrebbe pertanto preferito che il livello del TAC per lo scampo fosse accompagnato da misure intrinsecamente collegate, come l'introduzione di attrezzi obbligatori e altamente selettivi in funzione delle specie. La Svezia accoglierebbe con favore proposte della Commissione al riguardo."

## **DICHIARAZIONE DI GERMANIA, SPAGNA, FRANCIA, POLONIA E PORTOGALLO sul merluzzo artico nella zona economica esclusiva norvegese**

"Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo ringraziano la Commissione per l'intesa politica tra l'UE e la Norvegia sulla pesca nelle zone CIEM 1 e 2 e gli scambi di lettere dell'8 e 11 novembre 2024 e si compiacciono del fatto che l'intesa comprenda l'intero contingente dell'UE per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard che corrisponde ai diritti storici dell'UE e alla quota dell'UE per questo stock. Ricordano tuttavia che nel 2021, a seguito delle interruzioni delle attività di pesca decretate dalla Norvegia, non è stato possibile pescare un quantitativo totale pari a 5 143 tonnellate del contingente di merluzzo bianco dell'UE frutto degli scambi bilaterali nella zona economica esclusiva norvegese. Gli Stati membri manifestano la propria delusione per il fatto che la Norvegia non abbia ancora messo tale quantitativo a disposizione dell'UE negli scambi bilaterali. La questione dovrebbe essere risolta quanto prima.

Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo apprezzano la disponibilità della Commissione a portare avanti il dialogo politico ad alto livello con la Norvegia sulla questione suesposta, così come su altre questioni in sospeso relative alla pesca."

## **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla sogliola nello Skagerrak-Kattegat e nel Mar Baltico occidentale**

"La Commissione è preoccupata per l'accordo politico raggiunto dal Consiglio sulle possibilità di pesca della sogliola nello Skagerrak-Kattegat e nel Mar Baltico occidentale (divisione CIEM 3a e sottodivisioni CIEM 22-24) per il 2025. La Commissione ritiene che, tenuto conto del fatto che la probabilità che la biomassa dello stock di sogliola scenda al di sotto del  $B_{lim}$  nel 2026 è superiore al 5 % e che la sogliola è catturata anche nelle attività di pesca multispecifica mirate alla cattura dello scampo, la pesca mirata di tale stock avrebbe dovuto essere sospesa."

## **DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, SVEZIA, PAESI BASSI, GERMANIA, FRANCIA, POLONIA E PORTOGALLO sull'aringa atlantico-scandinava**

"Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Francia, Polonia e Portogallo ricordano che, nell'accordo di ripartizione del 2007 per l'aringa atlantico-scandinava, l'UE ha ridotto la propria quota dall'8,38 per cento al 6,51 per cento a favore della Norvegia a condizione che fosse garantito l'accesso alle acque norvegesi. I suddetti Stati membri osservano che tale accesso non è stato a tutt'oggi consentito."

## **DICHIARAZIONE DI BELGIO, FRANCIA, IRLANDA E PAESI BASSI sull'impegno positivo in materia di scambi di contingenti per gli stock oggetto di catture accessorie nella zona 7d**

"Belgio, Francia, Irlanda e Paesi Bassi agevoleranno, per quanto possibile, gli scambi di contingenti nel 2025 a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto ai pertinenti stock oggetto di catture accessorie per consentire all'Irlanda di pescare la sua quota di stabilità relativa di merlano nella zona 7d."

## **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla spigola meridionale nel Golfo di Biscaglia (8ab)**

"Per lo stock di spigola nel Golfo di Biscaglia (divisioni CIEM 8ab), la cui biomassa si attesta su valori inferiori all' $MSY B_{trigger}$  dal 2023, la Commissione invita la Francia e la Spagna ad adottare misure tecniche per salvaguardare lo stock e ricostituirne la biomassa, compreso un aumento a 42 cm della taglia minima di riferimento per la conservazione nelle attività di pesca commerciale."

## **DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA sulla priorità eccezionale per lo sgombro attribuita alla Danimarca**

"Nel 1983 il Consiglio ha concesso alla Danimarca la priorità eccezionale per lo sgombro in cambio della rinuncia della Danimarca alle possibilità di pesca nelle acque occidentali. Successivamente, in conformità delle relative disposizioni, la priorità eccezionale per lo sgombro è stata attivata nel 1997, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Nel dicembre 2023, in sede di Consiglio, è stata decisa una riassegnazione rispetto al MAC/2A4A-N. Di conseguenza, una quota significativa del contingente storico danese di sgombro del Mare del Nord è stata riassegnata alle acque occidentali.

Alla luce di quanto precede, la Danimarca esprime profondo rammarico per il fatto che i risultati della sessione del Consiglio del dicembre 2024 non abbiano rispettato la priorità eccezionale per lo sgombro attribuita alla Danimarca, con gravi conseguenze per le attività di pesca e il settore della pesca danesi. Il mancato rispetto della priorità eccezionale per lo sgombro incide sull'affidabilità di tutti gli accordi analoghi in sede di Consiglio a scapito di tutti gli Stati membri.

La priorità eccezionale per lo sgombro attribuita alla Danimarca dovrebbe essere rispettata al momento di fissare le possibilità di pesca per lo sgombro negli anni a venire."

## **DICHIARAZIONE DI FRANCIA, PORTOGALLO E SPAGNA SUL MERLUZZO BIANCO DELLA ZONA NAFO 2J3KL**

"Al fine di tenere conto dell'urgente necessità di riaprire la pesca del merluzzo bianco nella zona 2J3KL, Francia, Portogallo e Spagna prendono atto del criterio di ripartizione concordato per il merluzzo bianco nella zona 2J3KL applicabile dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025 a seguito della riapertura del TAC in occasione della riunione annuale della NAFO del 2024. Tuttavia, tenuto conto dei differenti punti di vista degli Stati membri riguardo alla determinazione della ripartizione del contingente tra gli Stati membri, Francia, Portogallo e Spagna vorrebbero garantire che ciò non costituisca un precedente in termini di stabilità relativa e che il criterio di ripartizione sia riesaminato per i periodi di gestione futuri."